

## **Sentenza: 10 febbraio 2016, n.43/2016 (deposito del 03/03/2016)**

**Materia:** finanza pubblica

**Parametri invocati:** artt.3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento

**Oggetto:** artt.14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n.89

### **Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art.15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) nella parte in cui si applica alle Regioni;
- illegittimità costituzionale dell'art.14, commi 1 e 2, dello stesso d.l. n.66 del 2014, nella parte in cui si applica "a decorrere dall'anno 2014", anziché "negli anni 2014, 2015 e 2016";
- inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. n.66 del 2014, promosse, in riferimento all'art.119, terzo e quarto comma, della Costituzione;
- non fondatezza delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art.14, commi 1, 2 e 4-ter del d.l. n.66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt.117, terzo comma, e 119 Cost;
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n.66 del 2014, in riferimento agli artt.3, 97 e 120 Cost. dalla Regione Veneto;
- estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art.14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n.66 del 2014, promosse dalla Provincia autonoma di Trento

**Estensore nota:** Angela Li Serra

**Sintesi:** La Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt.14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n.89, in riferimento agli artt.3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione. La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l'art.14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n.66 del 2014, in riferimento all'art.117, terzo comma, Cost., agli artt.79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto legislativo 31 agosto 1972, n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art.17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); la suddetta Provincia, nelle more del giudizio, raggiungendo un accordo di finanza pubblica con lo Stato, ha rinunciato al ricorso. A seguito dell'accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il processo è dichiarato estinto.

Le disposizioni impugnate recano misure di contenimento della spesa pubblica, con riguardo agli incarichi di consulenza, studio e ricerca (art.14, comma 1), ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art.14, comma 2), e all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, oltre che all'acquisto di buoni taxi (art.15, comma 1).

La Regione Veneto denuncia, rispetto all'art.15, comma 1, del d.l. n.66 del 2014, una violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art.119 Cost., avvenuta con una previsione di dettaglio in

contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce natura concorrente alla competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte costituzionale considera tale censura fondata; infatti, per costante giurisprudenza (sentt. n.36 del 2004 e n.417 del 2005) la legge statale può stabilire solo un "limite complessivo, che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

La stessa dichiara, poi, inammissibile il rilievo sollevato in riferimento all'art.119, terzo e quarto comma, Cost., in quanto oscuro e privo di adeguata motivazione.

Rispetto alle disposizioni dell'art.14, commi 1 e 2, la ricorrente ritiene lesa l'autonomia finanziaria tutelata dagli artt.117, terzo comma, e 119 Cost., giacché lo Stato avrebbe dettato misure puntuali e dettagliate, che eccedono i confini dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte ha dichiarato non fondate tale questione di costituzionalità, poiché, in virtù del successivo comma 4-ter, che permette alle Regioni di "rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2", si considera integralmente soddisfatta l'autonomia finanziaria della Regione.

Secondo la ricorrente, inoltre, le norme impugnate determinerebbero un effetto manifestamente irragionevole e contrario al buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto favoriscono le Regioni che hanno, a parità di abitanti, una maggiore spesa per il personale, invece di premiare quelle che mantengono tale spesa sotto controllo; così violando gli artt. 3 e 97 Cost.. Tale questione, pur ammissibile, non risulta fondata.

Quanto al rilievo mosso rispetto all'art.120 Cost., secondo cui le disposizioni sarebbero state adottate senza il coinvolgimento Regionale, la Corte ha ritenuto la questione non fondata; perché il principio di leale collaborazione, ove non sia specificamente previsto, non si impone nel procedimento legislativo.

In fine, l'art.14, commi 1 e 2, è censurato con riferimento agli artt.117, terzo comma, e 119 Cost., nella parte in cui stabilisce che le misure previste si applicano "a decorrere dall'anno 2014", e assumono perciò carattere permanente. La Corte considera la questione fondata, giacché gli interventi statali sull'autonomia di spesa delle Regioni sono consentiti, come principi di coordinamento della finanza pubblica, purché transitori; in caso contrario, non soddisfacendo l'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici in un dato arco temporale, segnato da peculiare emergenza, bensì trasmodando in direttive strutturali sull'allocazione delle risorse finanziarie di cui la Regione è titolare. Le politiche di bilancio, infatti, hanno natura pluriennale e vengono scandite per mezzo della legge di stabilità lungo un arco di tempo di regola triennale. Il d.l. n.66 del 2014, in particolare, è intervenuto per correggere i conti pubblici con riferimento al periodo triennale inaugurato dalla legge 27 dicembre 2013, n.147, ovvero dal 2014 al 2016.